

La seduta comincia alle 13.

(Il Comitato approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che la pubblicità della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione del presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, professor Stefano Rodotà.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, professor Stefano Rodotà, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.

Ringrazio il professor Rodotà per la disponibilità con cui ha assicurato la sua presenza in un momento particolarmente rilevante per l'avvio dell'attività dell'*Authority*. È noto, infatti, che da pochissimi giorni (l'8 maggio scorso) è entrata in vigore la legge in materia di tutela della *privacy*, rispetto al trattamento anche informatico dei dati personali. Con ciò l'Italia ha colmato un vuoto legislativo che si protraeva da diversi anni e che costituiva, ad avviso di tutti, un ostacolo – forse il maggiore – che si frapponeva all'effettivo ingresso dell'Italia nello spazio Schengen. A partire dal 1° luglio prossimo, infatti, inizierà il caricamento dei dati italiani nel SIS (il Sistema informativo Schengen), una tappa fondamentale

che consentirà, nella notte tra il 26 e il 27 ottobre prossimi, l'ingresso a pieno titolo del nostro paese nello spazio Schengen.

L'impedimento a procedere al caricamento dei dati – i colleghi lo sanno – è stato fino ad oggi non solo di natura tecnica (basti pensare ai problemi con il « cervellone » di Strasburgo), ma soprattutto di natura sostanziale, mancando in Italia una normativa sulla protezione dei dati personali che garantisse la tutela, la sicurezza, la riservatezza dei dati stessi all'interno del paese e anche all'estero, una volta trasmessi oltre frontiera, sia pure in un circuito « garantito » quale il SIS. A tale riguardo, infatti, la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen reca in più punti disposizioni che obbligano le parti ad osservare *standard* comuni di sicurezza ed affida il controllo sui trattamenti dei dati ad un'Autorità comune indipendente, di cui fanno parte due rappresentanti di ogni Autorità nazionale di controllo.

Mi chiedo allora – ed auspico che chiarimenti in questo senso possano venire anche dall'audizione di oggi – come l'Italia si accinga ad affrontare questa tappa e se davvero la normativa sulla protezione dei dati personali potrà garantire quegli *standard* di sicurezza, connessi anche al problema del trasferimento all'estero dei dati, che tutti si aspettano.

Mi chiedo, infine, che tipo di coordinamento potrà esserci tra l'Autorità nazionale di controllo dei dati e l'Autorità comune agli Stati aderenti all'accordo di Schengen, nonché se, sotto questi profili, sia lecito attendersi ulteriori interventi del Governo nell'ambito dei preannunciati decreti correttivi. Uno di questi è già stato emanato il 9 maggio scorso.

Do ora la parola al professor Rodotà, ringraziandolo ancora una volta per la sua disponibilità.

STEFANO RODOTÀ, *Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali*. Nel ringraziare il presidente per l'invito che mi è stato rivolto, devo rilevare che le indicazioni essenziali sulla materia sono già state date. La legge entrata in vigore l'8 maggio scorso risponde pienamente ai requisiti richiesti affinché il nostro paese possa entrare a far parte dello spazio Schengen. È noto, tra l'altro, che l'Autorità comune di controllo ha giudicato positivamente la legge italiana; anche se non è previsto un potere formale in questo senso, la prassi è che tale organismo esprima questo tipo di apprezzamento che, per quanto concerne l'Italia, è stato recentemente formalizzato (lascio agli atti del Comitato una copia di questa dichiarazione dell'Autorità comune di controllo).

Vorrei ora soffermarmi sul quadro legislativo italiano, con riferimento agli adempimenti richiesti dalla convenzione di Schengen. Al riguardo, la legge recentemente entrata in vigore – lo ripeto – soddisfa pienamente ed, anzi, per alcuni versi va anche al di là dei requisiti formalmente richiesti, anche perché essa attua già per il 50 per cento (esprimo una valutazione di ordine generale, non riferita soltanto alla specifica questione della convenzione di Schengen) la direttiva comunitaria in materia di trattamento di dati personali del 24 ottobre 1995, che gli altri paesi si accingono soltanto ora a recepire nelle loro legislazioni interne. Da questo punto di vista, almeno per una parte, siamo a metà di un percorso che gli altri paesi cominciano appena ad intraprendere, il che conferisce alla nostra legge un'affidabilità superiore a quella di altre normative nazionali: a volte, l'ultimo arrivato riesce a riguadagnare parte del cammino percorso dagli altri, magari facendo tesoro della loro esperienza.

Devo inoltre rilevare che in Italia le norme a tutela del trattamento dei dati in ambito Schengen sono suddivise in tre distinte leggi: a parte la legge n. 675 del 1996, istitutiva dell'Autorità garante che qui rappresento, mi riferisco alle leggi n. 121 del 1981 (la riforma della polizia)

e n. 388 del 1993. Questo frazionamento della normativa pone alcuni problemi, sui quali mi soffermerò tra breve, e credo che proprio la riflessione sulla Convenzione di Schengen possa indurci ad una razionalizzazione della disciplina complessiva della materia, in vista della quale cercherò di dare qualche indicazione.

Tuttavia, l'insieme di tali norme soddisfa pienamente sia i requisiti richiesti dalla Convenzione del Consiglio d'Europa n. 108, relativa al trattamento automatico delle informazioni, sia la raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa n. 15 del 1987, relativa al trattamento di dati di polizia.

Com'è noto, un ulteriore atto normativo, la legge n. 676 del 1996, prevede una delega al Governo in materia di tutela dei dati personali: in particolare, l'articolo 1, lettera l), delega il Governo ad emanare norme che favoriscano lo sviluppo dell'informatica giuridica e le modalità di collegamento, per l'autorità giudiziaria e per l'autorità di pubblica sicurezza, con le banche dati della pubblica amministrazione.

Sulla base di tali disposizioni, si è osservato che forse si poteva ritenere che la legislazione italiana non rispondesse ancora in pieno ai requisiti richiesti. La verità è che il riferimento contenuto nella legge di delega è connesso alla possibilità o alla necessità di introdurre una disciplina ulteriore rispetto a quella attuale, che tuttavia – insisto su tale aspetto – è assolutamente adeguata rispetto ai requisiti richiesti per l'applicazione della convenzione di Schengen. Infatti, la legge di delega riguarda semplicemente un ulteriore sviluppo della questione.

Con riferimento alla delega, possono comunque essere sollevate alcune eccezioni, nel quadro di una razionalizzazione complessiva del sistema delle fonti relative a questa materia, che sono – lo ripeto – le leggi n. 675 del 1996, n. 121 del 1981 e n. 388 del 1993. Si potrebbe forse modificare (do qui alcune indicazioni con molta discrezione) una delle disposizioni della legge n. 388 del 1993: l'articolo 10, comma 1, che si limita a dichiarare

direttamente applicabili gli articoli 94-101 e 112 della convenzione, i quali sembrano presupporre alcune disposizioni attuative. Inoltre, occorrerebbe precisare in quale misura la legge n. 121 continua ad applicarsi ai trattamenti in questione, perché dobbiamo tenere conto sia della legge n. 388 sia della legge n. 675.

Bisogna altresì chiarire se, in costanza dell'articolo 18 della legge n. 675 (quello relativo alla responsabilità per danno non patrimoniale o non facilmente quantificabile), si determini tuttora il diritto ad un equo indennizzo o si presupponga invece un vero e proprio diritto al risarcimento, come avviene sulla base dell'articolo 29, comma 9, della legge n. 675. Come vedete, dalla sovrapposizione dei testi in epoche diverse si creano questioni che andrebbero chiarite ma che, ripeto, non incidono sull'adeguatezza del sistema: potrebbe esservi, però, una buona occasione per eliminare questo tipo di dubbi.

D'altra parte, ritengo debba essere richiamata l'attenzione sul fatto che attualmente è in corso la procedura di ratifica di due altre importanti convenzioni, quella relativa ad Europol e quella relativa al sistema doganale (quindi al sistema di informazione doganale). I due relativi disegni di legge sono stati valutati in anticipo e sono state stralciate le norme relative alla tutela della *privacy*, perché si ritiene che la sede propria al riguardo sia appunto quella dei decreti delegati; tuttavia, a parte la necessità di ratificare queste due convenzioni entro l'anno, esistendo un impegno in proposito, bisognerebbe evitare che all'interno questo provochi disarmonie o duplicazioni per quanto riguarda proprio l'attività di gestione dei dati. Possono infatti esservi difformità non giustificate dalla specificità delle disposizioni delle convenzioni che devono essere ratificate ed inoltre sarebbe opportuno fare oggetto di studio le interrelazioni tra le banche dati ed i flussi di informazioni previsti dalle tre convenzioni (Schengen, Europol e SID), al fine di prevenire inutili sovrapposizioni ma anche di rispettare i limiti che derivano da ciascun accordo, in particolare per ciò che

attiene ai soggetti abilitati alla consultazione degli archivi sul territorio nazionale. Si tratta di una questione estremamente delicata.

In particolare, il disegno di legge di ratifica dell'Europol prevede la costituzione di un apposito comitato parlamentare di controllo sull'attuazione di tale convenzione, ma questa scelta (mi permetto di osservarlo in questa sede) va attentamente ponderata proprio in relazione ai compiti affidati a questo stesso Comitato, poiché la moltiplicazione dei comitati può sicuramente determinare problemi. Scusate se mi sono permesso di segnalare una questione che a rigore non rientra nei nostri compiti, ma credo che l'armonizzazione complessiva del sistema sui due versanti (le tre leggi nazionali e le tre convenzioni che regoleranno a regime questa materia) debba essere realizzata: non è di particolare complessità, anzi ripeto che può essere una buona occasione per una ripulitura a livello di sistema delle fonti.

Questi mi sembrano gli elementi aggiuntivi per ciò che riguarda la situazione interna. Per quanto concerne la situazione internazionale, devo dire che è particolarmente importante il fatto che il sistema di Schengen abbia portato con sé, come ben sapete, la costituzione di un'autorità comune di controllo che a livello internazionale non ha precedenti: è il primo caso, infatti, di un controllo internazionale su raccolte di informazioni personali. Credo quindi che da parte italiana debba essere dato il massimo sostegno allo svolgimento dell'attività di quest'autorità comune di controllo che – posso dirlo – non si svolge sempre in maniera idilliaca, perché essa, come sapete, deve controllare il sito centrale (abbiamo infatti le raccolte nazionali dei dati rilevanti per la gestione dell'accordo Schengen ed un sito centrale a Strasburgo gestito sotto la responsabilità del Governo francese).

L'autorità comune di controllo adempie appunto alla funzione di controllare il sito di Strasburgo: naturalmente ciò implica una serie di questioni di ordine generale per quanto riguarda l'indipen-

denza e l'autonomia, che si riflettono anche nelle modalità di provvista finanziaria, cioè rispetto al suo bilancio, poiché mancando mezzi adeguati questa funzione delicatissima verrebbe in qualche modo indebolita. L'importanza di quest'autorità, a mio modo di vedere, è simmetrica a quella delle autorità nazionali: è vero che la richiesta di poter aderire pienamente all'accordo di Schengen era subordinata all'esistenza a livello nazionale delle autorità indipendenti per il controllo delle banche dati nazionali, ma è altrettanto vero che la messa a regime di un sito internazionale di questa rilevanza richiede altrettante adeguate garanzie.

Lo dico perché credo che sia interesse degli Stati sostenere l'autonomia, l'indipendenza e l'adeguatezza dei mezzi dell'autorità comune di controllo, che sta già operando ed ha avuto qualche momento non del tutto agevole nel primo controllo che ha effettuato: vi è un documento, che però rimane per il momento riservato, e vi sono molti rilievi in contraddittorio con il Governo francese, che l'autorità comune di controllo ha prospettato in occasione del suo primo accesso al sito di Strasburgo, relativi soprattutto alla sicurezza del sistema. Ritengo quindi che i Parlamenti nazionali debbano tenere d'occhio con molta attenzione le modalità di funzionamento e le possibilità ispettive e di controllo dell'autorità comune.

Essa ha prospettato una questione, che sottopongo alla vostra attenzione senza entrare nel dettaglio, perché la nota che è stata preparata a cura della delegazione belga è molto eloquente su un punto che è molto delicato: uno dei problemi di Schengen è anche quello dell'accesso da parte di soggetti che si riferiscono allo Stato nazionale ma che si trovano in altri Stati (per esempio, i consolati, rispetto all'accesso alla banca dati nazionale). Si tende a risolvere il problema attraverso CD-Rom che vengono trasferiti all'estero con valigette diplomatiche; al riguardo, si pongono almeno due questioni: una di sicurezza ed una di aggiornamento dei dati, perché evidentemente mentre il sito nazionale viene aggiornato in tempo reale

man mano che nuovi dati vi affluiscono, il CD-Rom richiede un aggiornamento attraverso l'invio di un nuovo CD-Rom. Si pone quindi una serie di questioni, che possiamo anche analizzare, ma credo che sia più opportuno da parte mia consegnarvi copia del documento che è stato predisposto dall'autorità comune di controllo sulla base di una nota della delegazione belga, soprattutto per ciò che riguarda la sicurezza e l'affidabilità dei dati trasmessi in questo modo.

Quanto alla questione del ruolo proprio delle autorità nazionali, sapete che esse contribuiscono a costituire l'autorità comune di controllo. Da questo punto di vista, abbiamo già provveduto ad una indicazione per quanto riguarda la nostra presenza e provvederemo successivamente sul piano formale nel momento in cui saremo presenti a pieno titolo: non vi sono, quindi, a tale riguardo, problemi particolari, poiché faremo parte di questo organismo di gestione molto importante nel sistema di Schengen. Come sapete, ci troviamo in una fase particolarmente delicata: il ministro Napolitano vi ha già rappresentato le difficoltà politiche e credo che in questa fase sia opportuno insistere rispetto alla nostra partecipazione. Si può infatti determinare un paradosso: che alcune partecipazioni, o presenze, a livello di autorità comune vengano riconosciute a Stati che non aderiscono all'accordo, come i paesi nordici che partecipano in qualità di osservatori e sono presenti in luoghi di decisione, nei quali però l'Italia, che aveva già lo statuto di osservatore e che sta per entrare a pieno titolo, potrebbe trovare sbarrata la strada per la presenza.

Credo comunque che, per quanto ci riguarda, le condizioni della presenza e della partecipazione, in via formale e di principio, non pongano particolari problemi: si tratta, soprattutto in questa fase delicata di transizione, di vigilare affinché la presenza dell'Italia possa essere tale da garantirle la partecipazione alle sedi di decisione. Mi sembra che questo sia l'unico problema aperto in questo momento. Non so se ho risposto alle que-

stioni che mi erano state sottoposte ma sono comunque disponibile a fornire ulteriori chiarimenti.

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente Rodotà per la sua esauriente relazione e do la parola ai colleghi che desiderano formulare domande.

ANNA MARIA DE LUCA. Signor presidente, nel ringraziare il professor Rodotà per la sua presenza in questa sede e per la sua ampia relazione sui problemi di cui ci stiamo occupando, vorrei fare riferimento all'articolo che il nostro ospite ha indicato come suscettibile di eventuali modifiche, l'articolo 10, comma 1, della legge n. 388. Al riguardo, mi viene spontaneo chiederle se abbia esplicitato questa esigenza a chi di competenza e quali risposte abbia eventualmente ricevuto.

Considerato infatti che stiamo entrando in una nuova situazione di collaborazione e stiamo elaborando una serie di normative perché questi meccanismi siano funzionali, vorrei sapere se, durante il percorso, ancor prima di iniziare, si possano trovare possibilità di miglioramento: personalmente, infatti, sono sempre favorevole al principio di segnalare e correggere per tempo quanto è necessario.

Come ultimo riferimento, lei ha detto che potremmo trovarci nella situazione di non poter aver accesso a posizioni in organi decisionali, perché potremmo trovarle sbarrate da rappresentanti di nazioni non appartenenti all'area facente parte a pieno titolo di questo accordo, pur essendo in qualche modo collegate. Vorrei chiederle se vi sia effettivamente una possibilità di questo genere ed eventualmente cosa si può fare per evitare che qualcuno ci porti via lo spazio che ci spetterebbe di diritto.

STEFANO RODOTÀ, *Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.* Per ragioni di correttezza, ho prospettato la segnalazione di queste possibilità di razionalizzazione del sistema per la prima volta qui stamane, perché si tratta di un compito del Parlamento. Sono

stato parlamentare per quindici anni e sono stato perfino accusato di un eccesso di parlamentarismo, quindi non è una sorta di affezione ma un riconoscimento della competenza. Ho indicato tre punti, e se foste interessati ad approfondire la questione, lo si potrebbe fare anche informalmente attraverso un documento che potremmo preparare proprio sulla base della valutazione complessiva del sistema che si è venuto componendo.

Vorrei sottolineare il fatto che questo non è l'unico caso nel quale l'entrata in vigore della legge n. 675 determini problemi di coordinamento con la legislazione preesistente. Faccio riferimento, per esempio, alla normativa molto articolata sull'accesso ai documenti della pubblica amministrazione, nella quale l'esigenza di trasparenza certamente pone dei problemi per il fatto che, trattandosi di dati personali, data la legge n. 675, gioca il principio della riservatezza. Per ora ci preoccupiamo di segnalare questi problemi di coordinamento in ordine alla materia di cui qui ci occupiamo, cioè l'accordo di Schengen.

Per quanto riguarda la nostra partecipazione, la questione è politica. Ho voluto segnalare il fatto che soggetti non appartenenti all'accordo di Schengen, che hanno lo *status* di osservatori, rischiano di avere formalmente la possibilità di essere presenti in sedi alle quali noi non saremo ammessi: questa è un possibile, paradossale conseguenza. Ho letto il testo dell'audizione del ministro Napolitano e spero che l'incontro del 24 giugno possa sbloccare questa situazione, anche perché vi è il gioco delle ratifiche incrociate. I Paesi Bassi hanno ratificato l'adesione dell'Italia; a nostra volta, con un certo affanno, siamo operando la ratifica dell'adesione dell'Austria. Credo sinceramente che la condizione di subordinazione alla contemporanea entrata anche della Grecia e dell'Austria fosse puramente politica, perché dal punto di vista formale abbiamo soddisfatto tutti i requisiti attraverso la ratifica della convenzione, l'entrata in vigore, che avverrà il 1° luglio contestualmente al caricamento dei dati, il giudizio

di piena sufficienza della nostra normativa che soddisfa la convenzione e la raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa. I dati che sono di fronte a noi sono politici; rimosso questo elemento, credo vi siano tutte le condizioni formali...

ANNA MARIA DE LUCA. La sua, quindi, era solo un'ipotesi remota.

STEFANO RODOTÀ, *Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali*. L'ho segnalato come possibile problema perché con questo gioco dei ritardi e del tenere sulla porta si possono perfino verificare risultati paradossali.

ANTONINO CARUSO. Come lei sa, il decreto legislativo n. 123, pubblicato di recente, ha rappresentato la prima utilizzazione da parte del Governo della delega concessa dal Parlamento. Ciò di cui le parlo è stato già oggetto di un'interrogazione a risposta orale in Commissione giustizia rivolta al ministro di grazia e giustizia, con riferimento al fatto che l'articolo 3 di tale decreto introduce una modifica dell'articolo 33 della legge che concerne il personale ausiliario dell'Autorità garante.

Premesso un dubbio di compatibilità costituzionale di questo esercizio della delega, anche ai sensi della legge n. 400 del 1988, le chiedo in sostanza di rispondere alla prima parte dell'interrogazione, laddove si chiede di conoscere quali siano state le specifiche ragioni che hanno indotto all'introduzione della norma in discussione. In particolare, ci si riferisce ad una deroga rispetto al cammino, di recente sancito anche dalla Commissione giustizia del Senato, in ordine all'indisponibilità del personale della magistratura per compiti estranei al loro ufficio specifico. Tra l'altro, mi sembra di poter osservare che sembra una norma ritagliata *ad personam* e c'è stato addirittura un esercizio di indicazione dei nomi allorché questo provvedimento è stato pubblicato.

STEFANO RODOTÀ, *Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali*. La modifica introdotta dall'articolo 3 del decreto legislativo riguarda una serie di problemi che si erano posti in relazione al reclutamento del personale. Come sapete, la disciplina prevista dalla legge n. 675, in analogia a quanto previsto per altre autorità, stabilisce che il contingente possa provenire soltanto dalla pubblica amministrazione.

Abbiamo trovato una grande collaborazione, ma i tempi sono piuttosto lunghi, mentre abbiamo l'esigenza di fronteggiare una situazione unica dal punto di vista della mole di adempimenti, rispetto a tutte le altre autorità amministrative indipendenti, poiché la platea di riferimento nel nostro caso è rappresentata da tutti i cittadini della Repubblica italiana. Abbiamo cercato di trovare delle vie non arbitrarie ma, per così dire, di minor resistenza, per far sì che il personale necessario affluisse all'ufficio del garante.

Il comma 3 dell'articolo 3 riproduce una norma che proviene da un decreto relativo all'Agenzia della pubblica amministrazione – vi era quindi un precedente – che semplificava la possibilità di far affluire personale all'Autorità nello stesso momento in cui la legge cosiddetta Bassanini-due semplificava a sua volta queste procedure, eliminando, per esempio, il parere dei consigli di amministrazione e adoperando una formula che potrebbe perfino far pensare ad un obbligo dell'amministrazione di accedere alle domande provenienti dalle autorità.

La norma a cui mi riferisco è quella secondo cui il segretario generale può essere scelto anche tra magistrati ordinari e amministrativi. Probabilmente è una norma non necessaria perché la legge, facendo riferimento alla pubblica amministrazione, comprende già anche i magistrati ordinari e amministrativi per i quali, tuttavia, sono previste procedure particolari. Il comma 3, per esempio, non può essere certamente ritenuto applicabile ad amministrazioni che abbiano particolari caratteristiche, come la magistratura, ma certamente anche come la Camera ed

il Senato. Questo tipo di procedura, pertanto, in ragione delle particolarità di queste amministrazioni, richiede accorgimenti particolari.

Le regole che il Consiglio superiore della magistratura si è dato in questi anni – poi vedremo la questione del disegno di legge del Senato – sono tali per cui la possibilità di ottenere personale dalla magistratura è subordinata ad una previsione legislativa riguardante la posizione nella quale i magistrati devono essere collocati, in assenza della quale il CSM tende a non dare parere favorevole. Partendo da questa premessa...

ANTONINO CARUSO. Ciò renderebbe fondata l'opinione dei benpensanti che hanno scritto il nome di Buttarelli.

STEFANO RODOTÀ, *Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali*. Abbiamo fatto questa particolare richiesta, ma non perché vi fosse un occhio di riguardo o una ragione clientelare nei confronti di questa persona che, tra l'altro, alcuni di noi non hanno mai visto. Vi era un problema molto semplice, che posso qui rendere esplicito senza nessuna reticenza: al momento dell'avvio di questa legge nell'amministrazione pubblica vi sono poche o nulle competenze in questa materia, per ragioni che non voglio qui esaminare. C'era una persona che in questi anni, per incarico del ministro e previa autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura che ne ha consentito l'utilizzazione presso l'ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia, ha seguito l'iter parlamentare di questa legge fin dalle origini; quando, nella legislatura 1992-1994, ero in Parlamento e la Commissione giustizia della Camera approvò un testo su questa materia (che poi decadde per lo scioglimento delle Camere) incontrai il dottor Buttarelli, che negli anni successivi avrò visto due o tre volte. In più, il dottor Buttarelli è stato, negli anni, delegato dal Ministero di grazia e giustizia a rappresentarlo in tutte le sedi internazionali in cui era in questione il problema della tutela delle informazioni

personali, ivi compresa quella di Schengen, tant'è che una serie di gruppi di lavoro, che hanno concluso anche in modo brillante la loro attività, nel periodo della Presidenza italiana nell'Unione europea sono stati da lui presieduti.

Quando abbiamo cominciato a guardarci intorno – lo dico senza mezzi termini – abbiamo cercato di individuare all'interno delle amministrazioni le persone che potessero contribuire al decollo di questa legge; questo, a nostro modo di vedere, era anche un modo per valorizzare le risorse che l'amministrazione stessa aveva contribuito a creare. Io e gli altri – non vi è alcuna personalizzazione – abbiamo identificato in questa persona il portatore di una competenza particolare, peraltro documentata dal fatto che un mese fa è uscito quello che oggi è il più ampio commento a questa legge disponibile sul mercato, un grosso libro pubblicato dall'editore Giuffrè, che si intitola *Banche dati e tutela della riservatezza*. Quindi, vi era un personaggio che, non solo per la nostra valutazione, ma per il suo *curriculum* e per il dato molto corposo costituito dal libro davvero imponente che aveva pubblicato, aveva delle competenze che – devo dirlo sinceramente – abbiamo cercato di assicurarci.

Nel momento in cui esisteva un vincolo che precludeva in via generale ai magistrati l'accesso a quella posizione, abbiamo ritenuto semplicemente di rimuoverlo, non nell'interesse del dottor Buttarelli, ma nell'interesse del Garante di non vedersi preclusa questa possibilità, perché altrimenti sarebbe stato possibile attingere il personale necessario ovunque tranne che dalla magistratura, cosa che ci sembrava un elemento a suo modo persino discriminatorio.

Quanto poi al problema, giustamente sollevato, di quella che sarà la disciplina a regime delle presenze e delle partecipazioni extragiudiziarie dei magistrati, come si suol dire, noi abbiamo lavorato a legislazione vigente. Nel momento in cui dovessero intervenire delle modifiche,

queste non sarebbero opera del Garante ed ovviamente quest'ultimo si conformerebbe ad esse.

Parlo con molto calore di quest'argomento perché abbiamo davvero grandi difficoltà a reperire personale; certo, dovremo formare il personale che gestirà questa normativa, ma abbiamo dovuto gestire anche la fase iniziale di applicazione di una legge che richiedeva competenze.

Mi occupo di quest'argomento ormai da quasi venticinque anni (ho scritto su di esso la prima cosa importante nel 1973) e so quindi quanto sia complessa la materia e quanto tempo ci voglia a formare il personale; la ragione è tutta qui. Peraltro, con riferimento al dottor Buttarelli, è intervenuto il parere del Consiglio superiore della magistratura, ma ancora non vi è stato il decreto del ministro, che speriamo venga emanato prima possibile.

ANTONINO CARUSO. La sua risposta è tanto franca – debbo riconoscerlo – quanto è alta la mia considerazione personale nei confronti della preparazione del dottor Buttarelli, che ho personalmente saggiato; non certo per piaggeria – credo che nessuno possa nutrire questo sospetto – stante l'iniziativa assunta, debbo dire che, volendo fare una graduatoria, egli è forse il secondo esperto dopo di lei, professor Rodotà, in Italia quanto a competenze su quest'argomento.

Mi sembra tuttavia straordinario che anche a lei sfugga la più semplice delle soluzioni; il dottor Buttarelli, sulla base di questa straordinaria preparazione in un campo ha rappresentato il futuro per venti anni, da quanto lei ha scritto per la prima volta di questa materia, e che oggi invece è l'attualità che ci vede qui riuniti a discutere, aveva una soluzione semplicissima: dimettersi dalla magistratura. Mi chiedo per quale ragione il magistrato debba rimanere per forza tale anche quando è Presidente della Repubblica da sette anni e parlamentare da duecento! Pertanto, il dottor Buttarelli si dimetta dalla magistratura e faccia, senza costringere il Governo a quella che io giudico

una forzatura anche di tipo costituzionale, quello che a pieno titolo gli compete di fare, cioè la seconda – come ho detto – massima autorità in materia.

STEFANO RODOTÀ, *Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali*. Debbo semplicemente far presente che la via delle dimissioni ci avrebbe precluso la possibilità di avvalerci dell'opera del dottor Buttarelli perché, nel momento in cui si fosse dimesso, sarebbe uscito dall'amministrazione pubblica, ma noi siamo vincolati ad attingere dall'amministrazione pubblica il nostro contingente di personale.

Certo che siamo partiti da un caso concreto, ma non abbiamo scritto una norma-fotografia perché questa è una norma che, fino al momento in cui non vi sarà un mutamento del regime giuridico della messa fuori ruolo dei magistrati, consente a noi di poter attingere, per determinate posizioni particolarmente rilevanti, anche alla magistratura. Ci siamo posti il problema; d'altronde, se avessimo chiesto ad altre amministrazioni, non avremmo avuto questa questione procedurale, perché al Consiglio superiore della magistratura – se posso aggiungere un elemento di informazione – si sono posti da un altro punto di vista il problema del peso che assumeva il comma 3 dell'articolo 3, quello che disciplina le modalità di richiesta, prevedendo una sorta di procedura semiautomatica: se entro dieci giorni non vi è il diniego dell'assenso, la persona passa nei ranghi del Garante. Questa norma è stata vista in seno al Consiglio superiore della magistratura come una sorta di attentato all'autonomia del corpo giudiziario, mentre è chiarissimo che essa si riferisce a tutti i casi in cui non vi siano richieste di autorizzazioni particolari o particolarità delle amministrazioni (penso, per esempio, alla Camera ed al Senato), tali per cui questa normativa, che si applica alla normalità delle amministrazioni pubbliche, non è invece spendibile. Ecco il motivo per cui ci siamo trovati in questo tipo di situazione.

Ripeto con molta chiarezza che non ho avuto esitazioni a spiegare le ragioni per le quali credo...

ANTONINO CARUSO. Gliene do atto.

STEFANO RODOTÀ, *Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali*. Noi abbiamo rappresentato, come si usa dire in questi casi, le esigenze dell'Ufficio in varie sedi, dalla Presidenza del Consiglio al Ministero di grazia e giustizia, e ci è stata fornita questa risposta che — lo ripeto — ci consente di lavorare.

PRESIDENTE. Credo che sarebbe il caso di rientrare negli ambiti del nostro lavoro specifico.

GABRIELLA PISTONE. Non credo che gli atti di sindacato ispettivo rientrino tra le competenze di questo Comitato!

STEFANO RODOTÀ, *Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali*. In effetti, non sono io a dover...

GABRIELLA PISTONE. Professor Rodotà, lei è stato molto cortese da questo punto di vista.

PRESIDENTE. Torniamo a noi. Dobbiamo e vogliamo svolgere quest'indagine conoscitiva soprattutto per individuare quali siano stati gli elementi di ostacolo ed i ritardi che il nostro paese ha accumulato per entrare operativamente nello spazio dell'accordo di Schengen. Speriamo di utilizzare il tempo che ci separa dal mese di ottobre per definire il tutto ed essere anche in qualche modo di stimolo alla rimozione di eventuali ostacoli. Il problema dell'applicazione della legge n. 675 del 1996 è uno di questi, anche se, a giudicare dalle risposte che ci ha dato il professor Rodotà, siamo confortati a proseguire il nostro lavoro, soprattutto in vista dell'obiettivo comune del paese costituito dall'ingresso nello spazio di Schengen.

Prima di dare nuovamente la parola al professor Rodotà, vorrei rivolgergli una domanda. Nelle prime settimane di applicazione della legge n. 675 si è molto dibattuto di dati sensibili. Anche rispetto al lavoro del nostro Comitato, che in questo momento è concentrato sull'indagine conoscitiva, ma che non si interromperà il 27 ottobre, dovendo proseguire con un'opera di controllo, nell'ambito della quale sono convinto che potremo lavorare in maniera sinergica con l'Autorità garante, vi è la necessità di conoscere alcuni aspetti tecnici.

Dal suo punto di vista, al di là delle indicazioni contenute in termini generali nella normativa, quali sono i dati sensibili? È possibile individuarli? Il nostro Comitato ha in programma di compiere una visita a Strasburgo, dove c'è il centro di elaborazione di questi dati, ed a Forte Boccea, dove vi è il nostro terminale; vorremmo però compiere queste visite confortati anche dalle sue valutazioni, per sapere cosa effettivamente finisca in questo cervellone. Si tratta di un elemento di democrazia che di certo non sfugge a nessuno.

STEFANO RODOTÀ, *Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali*. Lei sa, presidente, di aver toccato una questione alla quale sono particolarmente « sensibile » (il gioco di parole è così banale che quasi me ne vergogno). Vorrei partire dal fatto che saremmo veramente molto onorati di collaborare con il Comitato. Per il momento siamo in questo Palazzo ed io reputo una fortuna l'aver avuto immediatamente un rapporto con il Parlamento che ci ha consentito di iniziare la nostra attività.

Quando ho svolto considerazioni relative al personale, non ho detto, ma sono contento di poterlo fare ora in una pubblica audizione, che siamo grati al Presidente della Camera, che abbiamo incontrato poche ore dopo il nostro insediamento ed al quale abbiamo immediatamente posto il problema di non avere né una persona né un luogo (parlare di luogo è forse eccessivo, visto che non avevamo

neppure una sedia) per lavorare e ci è stata subito data la possibilità di operare in questo Palazzo; quindi, figuriamoci se non siamo pronti ad ogni forma di collaborazione, considerando che quest'Istituzione ci ha dato la possibilità di funzionare. Lo dico perché credo sia doveroso da parte mia un ringraziamento pubblico.

Veniamo ora alla questione dei dati sensibili. Prima di valutare il modo in cui la questione viene impostata nella legge n. 675, vediamo come essa debba essere considerata nel quadro dell'accordo di Schengen. L'articolo 94 in questo senso è molto chiaro, in quanto al comma 2 stabilisce: « Le categorie di dati sono le seguenti: *a.* persone segnalate, *b.* gli oggetti di cui all'articolo 100 e i veicoli di cui all'articolo 99 ».

Al successivo comma 3, che è particolarmente impegnativo, stabilisce che: « Per quanto riguarda le persone, gli elementi inseriti sono al massimo i seguenti: *a.* cognome e nome, « alias » eventualmente registrati separatamente; *b.* segni fisici particolari, oggettivi ed inalterabili; *c.* prima lettera del secondo nome; *d.* data e luogo di nascita; *e.* sesso; *f.* cittadinanza; *g.* indicazione che le persone in questione sono armate; *h.* indicazione che le persone in questione sono violente; *i.* motivo della segnalazione; *j.* linea di condotta da seguire.

« Non sono autorizzate altre menzioni, in particolare i dati elencati nell'articolo 6, prima frase della Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 per la protezione delle persone nei confronti del trattamento automatizzato dei dati di carattere personale ».

Se non ricordo male, il citato articolo 6 è esattamente quello che si riferisce ai dati sensibili. Proveremo ora a capire molto rapidamente cosa siano questi dati sensibili, ma se nel vostro lavoro di controllo, che mi sembra sacrosanto, vi imbattete in un dato sensibile, avete tutto il diritto di dire che esso è illegittimamente raccolto, perché l'accordo di Schengen ha voluto proprio questo, con una scelta democraticamente molto im-

portante. Ricorderete quante polemiche accompagnarono, soprattutto all'inizio, l'accordo di Schengen; si sostenne che questo era uno strumento di controllo pericoloso da parte degli Stati nei confronti dei cittadini che si muovono all'interno di questo spazio così delimitato. Quindi, l'individuazione dei dati illegittimamente raccolti è estremamente importante e l'esclusione dei dati sensibili, a mio giudizio, lo è altrettanto.

La questione dei dati sensibili ha una storia: già i primi documenti internazionali, le linee direttive dell'OCSE e la Convenzione del Consiglio d'Europa hanno fatto emergere quella che si potrebbe definire una categoria scientifica, le hanno dato dignità e forza di norma e tutto questo ha avuto poi una ricaduta nelle leggi nazionali. La normativa italiana a questo riguardo è molto importante.

Tra l'altro, si prevede che: « I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni, organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del garante ». Si tratta di una disciplina severa, che istituisce una categoria di dati garantiti più di tutti gli altri. Ho sempre sostenuto che in questa disposizione è rinvenibile un paradosso. In particolare, quando si parla di opinioni politiche o sindacali, oppure di adesione a partiti politici, ci si riferisce a dati che ciascuno deve poter manifestare in pubblico, nel senso di dichiarare di essere iscritto ad un certo partito o sindacato o di avere una determinata opinione. Perché, invece, si attribuisce ad un dato personale, che avrebbe natura pubblica, una forte tutela con lo strumento della riservatezza? Ciò avviene non tanto per tutelare il segreto, quanto per evitare discriminazioni. In sostanza, questa è una norma contro le discriminazioni, se si eccettua il riferimento allo stato di salute

ed alla vita sessuale, ovviamente ispirato a ragioni diverse.

Di qui l'importanza di questo elenco molto ampio e di qui anche l'opportunità della scelta, effettuata nell'ambito dell'accordo di Schengen, di escludere questo tipo di dati, ove si consideri che il controllo avrebbe potuto risolversi in una discriminazione nei confronti di determinati soggetti, per ragioni legate all'etnia, alle convinzioni religiose, al credo filosofico, alle opinioni politiche. Siamo nel contesto dei diritti di associazione e della libertà di manifestazione del pensiero, cioè di diritti fondamentali della persona. I criteri di controllo individuati dall'accordo di Schengen riguardano la pericolosità dei soggetti; sotto questo profilo, non si può ritenere che un soggetto per il « solo fatto » – uso la stessa espressione contenuta nella legge n. 121 del 1981, relativa alla polizia – di professare, per esempio, un certo credo religioso, di appartenere ad un partito politico o ad un'organizzazione sindacale, possa essere schedato.

Ripeto: ci troviamo di fronte ad una scelta saggia, tenuto conto che il riferimento è alla pericolosità del soggetto. Non è un caso che, tra i dati che possono essere legittimamente raccolti, vi siano quelli relativi – come avrete capito dall'accenno che ho fatto prima – all'indicazione che le persone in questione siano armate o violente. Ciò aiuta a capire quale sia il tipo di dato, e quale la finalità per cui i dati stessi sono raccolti, cioè quella di effettuare un controllo della pericolosità dei soggetti in questione. In tale

contesto, si è voluto escludere che l'area della pericolosità possa essere definita anche in base a questo tipo di elementi.

In definitiva, ritengo che vi sia piena sintonia tra la direttiva, la legislazione nazionale e l'accordo di Schengen. Pertanto, effettuare un controllo volto ad escludere che, in maniera surrettizia, nei siti nazionali o in quello di Strasburgo siano stati inseriti dati di questo tipo, è un ottimo obiettivo; per quanto mi riguarda, anzi, lo considero un obiettivo di straordinaria importanza.

Dalle discussioni di questi giorni avrete potuto notare come quello relativo ai dati sensibili sia uno dei punti più controversi e come lo stesso costituisca oggetto di polemica. A mio avviso, si tratta di uno dei temi su cui dobbiamo lavorare di più. Ovviamente, tutta l'esperienza che andremo accumulando sarà assolutamente a vostra disposizione.

Vi ringrazio per l'attenzione e consegno al presidente una documentazione, affinché resti agli atti del Comitato.

PRESIDENTE. Ringrazio il professor Rodotà e tutti i colleghi intervenuti.

La seduta termina alle 14,5.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI*

DOTT. VINCENZO ARISTA

*Licenziato per la stampa
dal Servizio Stenografia alle 19,30.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO